ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI PARMA
Istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma
Iscritto al Registro degli Organismi di Mediazione del
Ministero della Giustizia al n.°634
Piazzale Corte d'Appello, 1 – 43121 Parma
Tel. (0521-233897) Fax (0521-204476)
e-mail: odm.parma@gmail.com web: www.ordineavvocatiparma.it

Parma, 8 marzo 2023

A tutti i Colleghi Mediatori, loro sedi

Oggetto: svolgimento della procedura di mediazione in modalità telematica alla luce dell'entrata in vigore della riforma Cartabia

Carissimi,
come tutti Voi certamente saprete, dallo scorso 1° marzo è entrata in vigore la nuova disciplina per le **mediazioni in modalità telematica** (art. 8 bis D. Lgs. 28/2010 come modificato dal Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n.149, cd "riforma Cartabia"); occorre subito precisare che tali modifiche si applicheranno, per espressa previsione normativa, **ai procedimenti di mediazione introdotti in data successiva al 28 febbraio 2023**; per quelli già in corso a tale data, si continueranno ad applicare le precedenti modalità, come disciplinate altresì dalla normativa emergenziale Covid.

Le modifiche introdotte dalla riforma Cartabia riguardano principalmente due aspetti:

- **il primo**, che attribuisce ad ogni parte la facoltà di richiedere lo svolgimento della procedura in modalità telematica (*"Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza"*) a differenza della previgente normativa che richiedeva il consenso di tutte le parti in mediazione;

- **il secondo**, di portata assai più rilevante, riguarda la formazione e sottoscrizione dei verbali ove si adotti la modalità di svolgimento telematico del procedimento (o della singola seduta) di mediazione: è infatti previsto che il verbale venga redatto in **modalità digitale** (*"documento informatico digitale"*) e, ove contenga anche l'accordo, divenga ***"un unico documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo"*** (l'accordo diviene quindi parte del verbale e, pertanto, sia pure ai soli fini dell'autentica delle firme - autentica che in realtà non dovrebbe nemmeno più essere necessaria, data la sottoscrizione digitale - verrà sottoscritto anche dal Mediatore); tale "documento" deve essere inviato **dal Mediatore** alle parti ed agli avvocati ***" il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata***"; è quindi il Mediatore, con la propria casella PEC, che dovrà curarne l'invio alle parti ed agli avvocati; una volta che il documento sia stato digitalmente sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, esso dovrà essere inviato nuovamente al Mediatore che lo dovrà firmare digitalmente; dopo averlo così firmato, il Mediatore *"lo trasmette alle parti, agli avvocati e alla segreteria dell'organismo"*, che dovrà curarne la conservazione e l'esibizione in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n.82 del 2005 (cd. Codice dell'amministrazione digitale). Il Mediatore avrà quindi cura di stabilire la sequenza delle sottoscrizioni per avere sotto controllo l'iter

seguito dal documento per poter eventualmente intervenire (non è stabilito un termine entro il quale l'iter di firma debba essere portato a termine, ma va da sé che è sicuramente auspicabile che questo possa concludersi nello spazio di un paio di giorni; il controllo, la firma finale, l'invio agli avvocati ed alle parti, il deposito presso la segreteria dell'OdM spettano al Mediatore).

Il problema che si pone è quindi duplice: *in primis* riguarda la formazione di **un unico documento nativo digitale** (e, quindi, non ottenuto per "scansione"); in secondo luogo inerisce l'obbligo di "***firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata***" **per tutte le parti presenti in mediazione** e, quindi, anche per le parti "private" (che normalmente non dispongono di firma digitale).

Al fine di superare tali problematiche e rendere più agevole lo svolgimento delle mediazioni in modalità telematica, il CNF si è attivato per mettere a disposizione degli Ordini e dei loro Organismi di mediazione **una piattaforma che consentirà di gestire le sedute in teleconferenza ed altresì la redazione dei verbali e la loro contestuale sottoscrizione in forma digitale** (superando quindi la necessità dell'invio del verbale alle parti ed agli avvocati a mezzo PEC), **nonché la loro conservazione a termini di Legge**; tale piattaforma sarà presumibilmente disponibile entro la fine del corrente mese. Al riguardo abbiamo altresì interpellato DCS software, che ci fornisce il gestionale "Concilio" utilizzato dall'Organismo, ed anche questi sta approntando una soluzione atta a gestire le procedure telematiche. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi.

Rimarrà pur sempre da superare il problema che tutte le parti dispongano di firma digitale ("*o altro tipo di firma elettronica qualificata*", quale lo SPID o la CIE – carta d'identità elettronica), ma si sta lavorando anche a tale aspetto e si pensa di rendere disponibili, per le parti private che ne siano sprovviste, delle firme digitali "one shot", cioè valide per un singolo utilizzo, il cui costo si dovrebbe aggirare fra i tre ed i quattro euro.

Peraltro, fino a che non venga risolta tale problematica (possesso di firma digitale da parte di tutte le parti in mediazione) non sarà possibile lo svolgimento delle procedure in modalità telematica.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, porgo, a nome di tutto il direttivo, i più cordiali saluti.

Per il direttivo OdM Parma
(avv. Enrico Maggiorelli)

